



Giugno 2020

INVALIDITÀ' CIVILE – HANDICAP E BENEFICI

In questo periodo disastroso, cerchiamo di occuparci del Coronavirus, gravità sociale, riconosciuta dall'Inail, in parte risolta dall'impegno eroico dei medici di frontiera. Il verbale ricevuto dalla Commissione medica, non è per tutti di semplice lettura. Vediamo quindi in sintesi come è articolato e leggerlo. La data della seduta, data di definizione, precisando se si è trattato di visita domiciliare o ambulatoriale.

La prima parte riporta i dati anagrafici e amministrativi cioè i dati utili a individuare il richiedente e il suo stato civile. I motivi di presentazione della domanda e la tipologia di accertamento: primo accertamento, controllo di ufficio, aggravamento, riduzione, data della seduta e di definizione, precisando se si è trattato di visita domiciliare o ambulatoriale.

La seconda parte, riporta il giudizio diagnostico della Commissione, la descrizione dell'anamnesi, segnalati gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita. La diagnosi delle patologie accertate deve recare anche il relativo codice internazionale (ICD). Sono poi contrassegnate le principali disabilità accertate (psichiche, sensoriali, fisiche, neurologiche, respiratorie, cardiocircolatorie) e le relative cause o concause (malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico e domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante) ecc.

La terza parte, riporta il giudizio espresso dalla commissione in seguito alla visita e alla valutazione della documentazione prodotta. E' particolarmente importante perché consente di individuare con chiarezza lo status accertato e a quali diritti dà luogo.

La quarta reca le firme del presidente, del segretario, del medico ULSS, del medico del lavoro e di categoria.

Lettura dei verbali - L'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità o dell'handicap, dopo una visita specifica, è rilasciato un verbale che definisce lo status dell'interessato e il grado di invalidità. Il verbale non è sempre d'immediata e agevole lettura. Non sempre si conoscono i benefici e le eventuali provvidenze economiche che da quel verbale derivano. Questo è un servizio per leggere il verbale d'invalidità o di handicap e di conoscere, in sintesi, i benefici che ne derivano.

Il **verbale** d'invalidità civile evidenzia quale sia la definizione riportata e

barrata dalla Commissione di accertamento, in modo da inquadrare l'appartenenza e fruire i benefici normativi. Le definizioni per le *minorazioni civili* presenti nei verbali solitamente sono: non invalido – assenza di patologia o con riduzione delle capacità inferiore a 1/3 art. 2 L.118/1971. di conseguenza: la certificazione di cui è in possesso non dà diritto ad alcuna provvidenza economica.

Agevolazioni fiscali: Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono nell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto, nella detraibilità in sede di denuncia annuale dei redditi 19% la spesa sostenuta, nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET). Sono ammesse all'agevolazione le persone con disabilità motoria e intellettiva (solo se titolari d'indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità sensoriale (ciechi e sordi). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati d'invalidità o di handicap. In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari patente di guida speciale) deambulazione obbligatoria, adattamento del veicolo.

Agevolazioni Ausili sui veicoli – gli ausili destinati a persone invalide godono dell'applicazione IVA agevolata al momento dell'acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.

Ausili - sussidi tecnici e informatici sono prodotti di comune reperibilità (es. computer, fax) che possono favorire l'autonomia delle persone con disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e che la spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. È tuttavia necessario avere una specifica prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.

Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici e informatici- La normativa prevede la possibilità di dedurre dal reddito, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l'assistenza specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap. Possono godere della deduzione i diretti interessati, i familiari che li abbiano a loro carico fiscale, o i familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone.

Spese di assistenza specifica - deduzione e detrazione personale e domestica. La normativa attuale prevede forme articolate di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le bandanti e le colf. Le modalità di accesso variano secondo della disabilità di chi beneficia dell'assistenza. Alle agevolazioni fiscali si accede al momento della denuncia annuale dei redditi. Ogni contribuente può contare, a precise condizioni, su detrazioni per

familiari a suo carico. Le detrazioni sono maggiorate nel caso in cui il figlio sia disabile con certificazione di handicap, sono “maggiorate” in alcune specifiche situazioni. 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni; 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Sono ulteriormente «maggiorate» teoriche nei casi di nuclei numerosi (più di tre figli): 1.150 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni; 1.420 euro per età inferiore a tre anni; 1.550 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni; 1.820 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. L'importo della detrazione effettiva è proporzionato al reddito del contribuente. Non sono previste invece detrazioni forfettarie per altri familiari con handicap.

Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – prima casa - non esistono ulteriori specifiche agevolazioni per l'acquisto di una prima casa nel caso di nuclei in cui siano presenti persone con disabilità. L'agevolazione è quindi la medesima prevista per tutti i contribuenti: la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l'acquisto della prima casa.

Imposte comunali - La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa riguardante la gestione dei rifiuti in Italia; è stata introdotta dal 2014 in sostituzione delle precedenti. Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Non esistono disposizioni nazionali che impongano riduzioni o esenzioni a favore delle persone con disabilità. Eventuali agevolazioni o condizioni da favore possono essere regolamentate dai singoli comuni presso i quali è necessario rivolgersi per conoscere i relativi regolamenti.

Altre agevolazioni –

Telefonia fissa – la normativa vigente prevede che gli anziani, persone disabili e utenti “con esigenze sociali speciali” sia riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Sono tuttavia previsti dei limiti reddituali per accedere a tale beneficio. Agevolazioni telefoniche per le persone disabili.

Telefonia mobile – la normativa vigente prevede che la tassa di concessione governativa non sia dovuta dagli invalidi ” in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori e a non vedenti ”.

L'agevolazione è stata estesa successivamente anche ai sordi perlinguali o congeniti. Il certificato di cui è in possesso non le dà diritto ad accedere a questo beneficio. Esenzione della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari; erogazione di ausili a carico del servizio sanitario correlate al tipo di minorazione accertata. Questa prestazione è garantita anche a persone con invalidità superiore al 33%. Esenzione Ticket – le modalità sono disciplinate

dalle singole regioni, rapportate all'età, al reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In questo caso le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità. Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.

Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro - Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave.

Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile abbia il certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Permessi lavorativi (art.33 L.104/1992).

Congedi di due anni retribuiti - La normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a due anni da poter fruire anche in modalità frazionata. Tale beneficio spetta al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con la persona disabile. Per l'accesso a tale beneficio è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992).

Prepensionamento - I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordi hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino a un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici.

Scelta della sede del posto di lavoro - La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazioni del lavoro. In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Un'altra disposizione prevede che le persone handicappate "con un grado di invalidità superiore ai due terzi", nel caso siano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Rifiuto al trasferimento - La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non può essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo. Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art.3

comma 3 della legge 104/1992.

Lavoro Notturno – la norma in essere prevede lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104” non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.

Contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta - Le *"persone invalide con effettiva capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta"* (art. 381, DPR 495/1992) e per i non vedenti (DPR 506/1996) è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno disabili" o "contrassegno blu. Per il rilascio del contrassegno l'interessato deve rivolgersi al servizio di medicina legale della propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta o è non vedente. Non sarebbe, quindi, sufficiente il certificato di invalidità civile né quello di handicap. Proprio per evitare quest'ulteriore visita per, i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitarie previste dal Regolamento del Codice della strada, riportano l'annotazione: *"persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992) "*.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara